



Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni
Ufficio Traffico e Segnaletica

ACCORDO QUADRO AI SENSI DEL D.LGS. N.36/2023 PER LA FORNITURA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI TRANSENNE PARAPEDONALI A CANCELLETTO, OCCORRENTE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI, MANIFESTAZIONI AGONISTICHE - SPETTACOLARI E PATRONALI CHE SI TERRANNO SUL COMPENSORIO CITTADINO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Ordinativi di Servizio attuativi da parte del R.U.P. e del Direttore dell'Esecuzione; questi ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente le prestazioni, gli importi e la relativa durata. Il valore economico, indicato nelle Istruzioni ed Informazioni ai Concorrenti, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'Accordo Quadro.

La stipula dell'Accordo Quadro, infatti, non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione Comunale nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo degli Ordinativi di Servizio Attuativi, per un quantitativo minimo predefinito. L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Ordinativi di Servizio che il Comune, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi le disposizioni di cui al D. Lgs. n.36/2023, e l'ulteriore normativa vigente in materia di appalti pubblici

ART. 2 – OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha per oggetto il noleggio di transenne parapedonali in occasioni di eventi e/o manifestazioni a farsi sul territorio cittadino. **Il numero minimo di transenne da noleggiare per ogni singolo evento è pari a 20 transenne mentre il numero massimo sarà di 1800 transenne.**

IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO "SAN MATTEO" DEL 21.09.2026 È PREVISTO IL TRANSENNAMENTO, COSÌ COME SPECIFICATE NELL'ALLEGATO ELENCO PREZZI, DI CIRCA 3.000 ML DI TRANSENNE IN UNICA SOLUZIONE.

Il contratto verrà stipulato nella forma dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi del Decreto Legislativo n.36/2023, e gli Ordinativi di Servizio Attuativi, attivati in funzione delle specifiche esigenze dell'Amministrazione, saranno disciplinati dalle specifiche disposizioni contenute nel presente Capitolato, nella Lettera di Invito/Disciplinare e negli elaborati periziali approvati dal Comune, fatto salvo il rispetto dell'ulteriore vigente normativa in materia all'uopo applicabile.

L'Accordo Quadro avrà durata di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di sottoscrizione o dall'avvio dell'esecuzione del contratto, e comunque, fino ad esaurimento dell'importo massimo disponibile.

Il contratto, comunque, perviene a scadenza senza alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, alla naturale scadenza dell'accordo o, comunque, ad esaurimento dell'importo complessivo dell'Accordo.

Gli Ordinativi di Servizio attuativi saranno stipulati entro i limiti temporali ed economici dell'Accordo Quadro. L'aggiudicatario si obbliga, in pendenza dell'affidamento di un nuovo appalto, per un periodo massimo di tre mesi dopo la scadenza dell'Accordo, a restare a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'eventuale affidamento di prestazioni urgenti, applicando gli stessi prezzi e condizioni stabilite in sede di aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro, rientrante nella tipologia dei contratti d'Appalto "c.d. aperti", prevede l'esecuzione esclusivamente di interventi connotati da serialità e caratteristiche standardizzate, secondo le necessità dell'Amministrazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di prestazione presente nell'elenco prezzi unitari di progetto. Il servizio verrà prestato laddove richiesto su tutto il territorio comunale. Gli interventi verranno retribuiti secondo le condizioni dell'aggiudica.

ART. 3- MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi della L. 94/2012, con il criterio del minor prezzo rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, anche in presenza di un'unica offerta purché valida.

ART. 4- IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

L'importo complessivo massimo dell' A.Q. riferito all'intera durata del rapporto contrattuale, è stabilito in € 134.000,00 IVA compreso.

Si precisa altresì che, trattandosi di Accordo Quadro, per la stazione appaltante non è stato possibile quantificare a priori la quota d'incidenza della manodopera. Pertanto, per la stima dell'incidenza della manodopera è stata presa come riferimento la percentuale presunta pari al 48% (€ 19.200,00).

Il suddetto importo stimato non è, comunque, assolutamente vincolante per il Comune, che attiverà i singoli Ordinativi di Servizio attuativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e sarà tenuto esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettivamente disposte dal R.U.P. o dal Direttore dell'Esecuzione, regolarmente eseguite dalla Ditta durante il periodo di validità dell'A.Q.

Le eventuali economie risultanti alla scadenza dell'A.Q. rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso a qualsiasi titolo.

Le prestazioni oggetto dell'A.Q. saranno remunerate a misura, con applicazione dei prezzi indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara, al netto del ribasso di aggiudicazione.

In caso di prestazioni non presenti in elenco prezzi di progetto, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia.

Anche in questo caso ai prezzi verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.

ART. 5- DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del Contratto, ancorché materialmente non allegati:

- 1)- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2)- L' Elenco dei Prezzi Unitari;
- 3)- Lettera d'Invito/Disciplinare di gara e relativa modulistica complementare.

ART. 6 - PAGAMENTI IN ACCONTO ED A SALDO DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'A.Q.

1. La Ditta avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito risultante dalla sommatoria dei singoli Ordinativi di Servizio attuativi, discendenti dal presente A.Q. al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge, raggiunga l'importo di €. 25.000,00 (*diconsi Euro venticinquemila/00*).

2. Saranno ammessi in contabilità solo le prestazioni eseguite dalla Ditta nel pieno ed integrale rispetto delle prescrizioni precisate nel presente capitolato.

3. La contabilità e l'Attestazione di Regolare Esecuzione degli Ordinativi di Servizio attuativi, saranno emessi dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto entro trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della loro ultimazione risultante da specifica formale comunicazione della Ditta.

4. La rata di saldo sarà, invece, pagata dopo l'approvazione del certificato di collaudo e/o regolare esecuzione.

5. Il pagamento di ogni certificato di pagamento e delle rate di saldo è subordinato all'acquisizione d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell'Appaltatore.

6. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

7. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, sub-fornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'appaltatore, pertanto, con la firma del contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i sub-contratti che stipulerà.

ART.7 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, previa esplicita autorizzazione scritta del Committente.

Il Committente potrà comunque a suo insindacabile giudizio fare annullare in qualsiasi momento il subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza essere tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 8 – INVARIABILITA' DEI PREZZI

Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 2.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per spostamenti, attrezzature, e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, e quant'altro);
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi dell'Accordo Quadro.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI CANTIERI, PERSONALE DELL'IMPRESA

1. La Ditta aggiudicataria è tenuta a nominare un proprio responsabile tecnico di provata esperienza, che dovrà essere in possesso della nomina di Direttore Tecnico.

Lo stesso, assicurerà la sua costante presenza sui luoghi di intervento, al quale potranno essere impartiti ordini scritti valevoli a tutti gli effetti.

2. L'impresa dovrà mantenere la disciplina sui luoghi di intervento ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti che, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e la Ditta sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che s'intendono compensati nei prezzi delle prestazioni di cui all'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara:

- l'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, della invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione delle prestazioni mirante alla tutela dei lavoratori. La direzione dell'Esecuzione si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- l'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute in contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nelle località in cui si svolgono i lavori;
- la fornitura di attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l'esecuzione delle prestazioni e delle misurazioni in occasione delle verifiche, contabilità e collaudo delle prestazioni.

ART. 11 - MISURE DI SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO

La Ditta esecutrice dovrà predisporre sui posti di lavoro, tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare dovrà attenersi a quanto stabilito nel proprio " Piano Operativo di Sicurezza" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione di ogni singola area di intervento durante l'esecuzione delle prestazioni.

Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione degli interventi, oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono stati valutati pari a zero.

ART. 12- MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'A.Q.

1. L'impresa appaltatrice è tenuta a dar corso agli interventi nel rispetto dei termini stabiliti nel presente capitolato, negli Ordinativi di Servizio Attuativi e negli ordini di servizio emessi dalla Direzione dell'Esecuzione e dal R.U.P.
2. *L'affidamento dei singoli Ordinativi di Servizio Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico e stabilisce già le condizioni essenziali dell'appalto.*
3. L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni intervento deve essere tempestivamente comunicata dalla Ditta Appaltatrice alla Direzione dell'Esecuzione che l'accernerà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo.
4. Fatto salvo quanto stabilito per gli interventi di Somma Urgenza, il termine di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'A.Q. sono stabiliti dal presente articolo.
5. Gli interventi dovranno essere conclusi dall'impresa entro il termine, espresso in giorni naturali e consecutivi, che il Direttore dell'Esecuzione, indicherà nell'Ordinativo di Servizio Attuativo, verbale di consegna prestazioni o in specifici ordini di servizio, a cui la Ditta non potrà eccepire alcun rilievo e porre nessuna riserva e/o condizione.
6. La precisazione del termine di esecuzione dell'intervento è di esclusiva competenza del Direttore dell'Esecuzione che terrà conto nella definizione dei tempi di realizzazione delle prestazioni a farsi, della natura e della complessità dell'intervento, delle eventuali situazioni di urgenza, delle particolari necessità organizzative di personale e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra circostanza pertinente.
7. Laddove richiesto, la Ditta è tenuta a collaborare fattivamente con il Direttore dell'esecuzione per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.
8. In caso di interventi qualificati di somma urgenza l'impresa è comunque tenuta a dare immediatamente inizio agli interventi non appena ricevuto l'ordine da parte della Direzione dell'Esecuzione e del R.U.P.
9. La Ditta esecutrice dell'Accordo Quadro dovrà tener conto dei particolari oneri organizzativi derivanti dalla necessità di eseguire la contemporanea pianificazione e l'allestimento operativo di più aree di intervento, assicurando risorse, maestranze, strumenti e mezzi sufficienti per ogni singola area di Intervento.
10. Gli interventi devono essere eseguiti dalla Ditta appaltatrice in un arco temporale massimo di 24 h nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal Direttore dell'Esecuzione, nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.

ART. 13- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

ART. 14 – GARANZIE FIDEJUSSORIE

A garanzia del perfetto adempimento dagli impegni assunti e per risarcimento di eventuali danni, l'impresa, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà disporre per il versamento di una cauzione definitiva, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n.36/2023, con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del citato decreto. Tale cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Essa rimarrà a disposizione del committente fino alla scadenza delle garanzie del presente Capitolato.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati in conseguenza della inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che il Committente avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'impresa risultante dalla liquidazione finale; fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse inefficiente.

Il Committente ha diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori spese pagate durante l'appalto.

Tale potere verrà esercitato con incameramento parziale o totale, se la cauzione costituita in numerario con la vendita a mezzo di agenti di cambio, se costituita in titoli, oppure richiedendo all'Istituto Bancario o all'Impresa di Assicurazione il versamento in contanti della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. L'Impresa potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

L'Impresa inoltre dovrà costituire, ai sensi del D.Lgs 36/2023, polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione del Servizio per il massimale di € 500.000,00.

ART. 15 - SANZIONI E PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

In caso di irregolarità o inadempienze contrattuali, il Comune procederà all'applicazione di penali previa contestazione degli addebiti per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax, con la concessione di un termine massimo di dieci giorni dal ricevimento, per la presentazioni di eventuali controdeduzioni. La penale è determinata nella misura giornaliera dell'1 per mille dell'importo contrattuale di ciascun Ordinativo di Servizio Attuativo. A titolo esemplificativo, saranno applicate penali nelle seguenti ipotesi:

- mancata, incompleta o carente esecuzione delle prestazioni richieste nel singolo Ordinativo, per ogni area in cui verrà riscontrata la mancanza;
- inosservanza degli interventi e delle modalità operative indicate nel presente capitolato;
- in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini contrattualmente previsti;
- nel caso di interventi di somma urgenza, ferma restando l'applicazione della penale pecuniaria innanzi indicata, la stazione appaltante si riserva, inoltre la facoltà di provvedere agli interventi in questione mediante altra impresa ritenuta idonea in danno all'operatore economico inadempiente.

Qualora l'ammontare delle penali a qualsiasi titolo comminate nel corso del rapporto contrattuale dovesse superare il 10% dell'importo complessivo dell'A.Q., il Comune si riserva la facoltà di risolvere l'A.Q. stesso, di incamerare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva all'uopo costituita per l'Accordo medesimo e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'operatore economico inadempiente.

Viene, in ogni caso, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Comune nel caso del mancato rispetto degli obblighi contrattuali.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione da parte del Responsabile del Progetto, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con

istanza di disapplicazione della penale entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il Responsabile del Progetto provvederà all'applicazione della penalità.

In caso di applicazione di penali, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di procedere all'escussione proporzionale della garanzia fideiussoria depositata a titolo di cauzione definitiva, fatto salvo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la somma garantita entro e non oltre 10 giorni dall'intervenuta escussione.

Nel caso venissero presentate controdeduzioni pertinenti e documentate, il R.U.P. decide sull'istanza di disapplicazione delle penali.

Le penalità potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

Non si dà luogo all'applicazione di penali, qualora circostanze particolari, accertate ed attestate dal responsabile del progetto, impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni, ovvero in tutti i casi in cui sia il Responsabile del procedimento ad ordinare la sospensione dell'esecuzione.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell'appalto (CIG/CUP), fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc. sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la Legge n. 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall'Amministrazione incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

ART. 17 – OBBLIGO DELLA DENUNCIA DELLA PERSONA INCARICATA A RISCOUTERE.

È fatto obbligo all'impresa, in qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica dell'amministratore o procuratore, o direttore generale autorizzato a riscuotere, anche se tale decadenza o cessione avvenga ope legis o per fatto previsto dallo Statuto e sia pubblicata nei modi di legge, notificare tempestivamente alla Civica Amministrazione l'avvenuta decadenza o cessazione. In difetto della notifica di cui sopra la Civica Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti all'amministratore o procuratore decaduto.

ART. 18 – OBBLIGHI DI CUI AL D.P.R. 16 APRILE 2013, N.62.

L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Impresa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, accertata la violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il

risarcimento dei danni.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DELLE PRESTAZIONI

1. Oltre che nelle ulteriori ipotesi previste dalla legge e dal presente capitolato, l'amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui al D.Lgs.36/2023;
- perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Esecutore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto negli articoli precedenti;
- per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione delle prestazioni;
- non rispondenza dei mezzi e delle attrezzature utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui a D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- per mancata costituzione o reintegrazione del deposito cauzionale;
- per ripetute inadempienze, che regolarmente contestate, abbiano determinato un importo complessivo delle penali superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
- cessione anche parziale del contratto;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010, testo vigente, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compreso l'obbligo di effettuare il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori subordinati a mezzo bonifico e con altre forme, che consentano comunque la tracciabilità del pagamento stesso.

2. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

3. All'Impresa aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo contrattuale per le prestazioni regolarmente eseguite prima della risoluzione.

4. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/2023.

5. È facoltà della Stazione appaltante dare applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n.36/2023.

L'Appaltatore inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione della garanzia definitiva fino alla capienza della somma garantita ed a mezzo di trattenute sulle fatture per la parte eccedente, senza necessità di ulteriori avvisi, o mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'Appaltatore, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

ART. 20 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale potrà recedere dall'Accordo Quadro qualora intervengano all'interno della stessa trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini delle prestazioni affidate e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all'Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati il termine di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni. In tutti i casi, fermo restando il diritto dell'Appaltatore al pagamento della prestazione già resa, nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

Art. 22 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non verrà accordato all'impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso delle prestazioni. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dal Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000).

ART. 23 – CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo delle prestazioni può essere effettuata dalla Ditta aggiudicataria a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune mediante raccomandata a.r. La cessione del credito da corrispettivo di lavori è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica mediante raccomandata a.r. In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

ART. 24 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

ART. 25 - CONTENZIOSO

In caso di contenzioso, le parti valutano, in via primaria, se sussistano le condizioni per avvalersi della transazione o dell'accordo bonario. E' escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto, se non risolta in via stragiudiziale, sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Salerno. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime l'appaltatore dall'obbligo di eseguire le prestazioni contrattuali.

ART. 26- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 l'appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi.

L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art.27- ELEZIONE DI DOMICILIO

Agli effetti tutti del contratto, l'impresa dovrà eleggere domicilio nel COMUNE DI SALERNO.

IL progettista
dr.ing. Massimiliano Nosenzo

